

REGOLAMENTO

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E NORME TECNICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 1

Ambito di applicazione e titoli abilitativi

1. Le norme del presente regolamento si applicano agli interventi da eseguirsi in zone soggette a vincolo idrogeologico (V.I.), come individuate in base alla normativa vigente, ed in zone con propensione al dissesto idrogeologico, come individuate dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 5, sono soggetti ad autorizzazione gli interventi da eseguirsi nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, consistenti in trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) ovvero modificano il regime delle acque. Nei confronti degli ecosistemi vegetali, si tratta degli interventi già sottoposti ad autorizzazione dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione agraria. Gli interventi soggetti ad autorizzazione sono elencati, in via esemplificativa e non tassativa, nell'elenco 1.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 5, sono soggetti a comunicazione di inizio attività gli interventi da eseguirsi nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, consistenti in opere di modesta entità, che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno. Gli interventi soggetti a comunicazione di inizio attività sono elencati, in via esemplificativa e non tassativa, nell'elenco 2.
4. Non necessitano di autorizzazione, né comunicazione di inizio attività gli interventi di più che modesta entità di cui all'art. 5, comma 1, lett.a). Tali opere sono elencate, in via esemplificativa e non tassativa, nell'elenco 3.
5. Il titolare di autorizzazione o chi abbia effettuato la comunicazione di inizio attività comunica, prima della realizzazione e nel corso di validità della stessa, eventuali varianti in corso d'opera. La comunicazione di variante è presentata, in triplice originale al Comune, allegando copia della precedente autorizzazione o comunicazione di inizio attività. Se si tratta di variante sostanziale ai fini del V.I. (interventi che modificano in modo sostanziale l'impatto delle opere in oggetto sull'assetto idrogeologico del territorio o che interessino

nuove opere ricomprese nel comma 2 e 3) ovvero se l'intervento, originariamente oggetto di comunicazione di inizio attività, assume le caratteristiche di cui al comma 2, l'esecuzione è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione, con le stesse modalità, procedure e tempi previsti in generale per le autorizzazioni, compresi il pagamento di nuovi oneri istruttori e la pubblicazione all'Albo pretorio; il Comune, entro 15 giorni, chiede la produzione degli elaborati tecnici necessari per l'autorizzazione. In caso contrario, il Comune, previa richiesta di eventuali integrazioni, comunica, entro 15 giorni, che i lavori possono essere eseguiti, impartendo eventuali prescrizioni. Il Comune trasmette copia dei propri provvedimenti e di tutta la relativa documentazione al competente Comando stazione del Corpo Forestale dello Stato ai fini di eventuali controlli.

Art. 2

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per le opere di cui all'art. 1, comma 2, corredata dei relativi elaborati tecnici elencati in calce all'elenco 1, è redatta su apposito modello predisposto dagli uffici comunali e presentata in triplice originale al Comune di Forlì. L'Unità Geologica provvede successivamente a comunicare al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La domanda, secondo la procedura fissata dal regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, corredata dalla documentazione tecnica di cui sopra, è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio.
3. Il Comune di Forlì, previa istruttoria tecnica, si esprime sulla richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dalla sua presentazione, motivando con riferimento alle osservazioni pervenute. L'autorizzazione, se positiva, può essere anche parziale, ossia per una quota delle opere proposte; inoltre può dettare prescrizioni particolari.
4. La decorrenza dei 60 giorni può essere sospesa solo una volta per richiesta di chiarimenti ovvero di documentazione integrativa. Il termine rimane sospeso fino al momento della ricezione degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. La presentazione di chiarimenti o di documentazione integrativa deve avvenire di norma entro 90 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale il Comune può archiviare la pratica.
5. In caso di esito negativo dell'istruttoria, il Comune invia al richiedente la comunicazione dei presupposti ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art.10 bis della legge 7 Agosto 1990 n. 241. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno la possibilità di presentare controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. Decorso invano il termine di dieci giorni o nel caso permangano i

presupposti ostativi, al richiedente sarà notificato il diniego dell'autorizzazione.

6. Il periodo di validità dell'autorizzazione è di norma compreso fra 24 e 36 mesi e comunque correlato alla validità del titolo abilitativo, salvo diversa durata riferita a casi specifici.

7. Il Comune trasmette l'autorizzazione al richiedente, ne affigge copia all'Albo pretorio, per 15 giorni, ad esclusivi fini informativi, e ne trasmette copia, corredata del progetto, al competente Comando stazione del Corpo forestale dello Stato per l'esercizio dei controlli. Il richiedente conserva l'autorizzazione presso la sede dei lavori, la esibisce in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati e comunica al Comando stazione del Corpo forestale dello Stato l'inizio dei lavori, con un preavviso di almeno 7 giorni.

8. In caso di realizzazione di laghetti o di strade poderali ed interpoderali che comportino grossi movimenti di terreno, pareggiamenti, sbancamenti, superamento di grandi pendenze e simili, il titolare nomina il Direttore Lavori che assume la responsabilità delle opere in conformità al progetto ed alle prescrizioni impartite dal Comune. Il Direttore Lavori certifica l'inizio e il termine dei lavori, dichiarando che gli stessi sono stati realizzati nel pieno rispetto del progetto autorizzato, della relazione geologica e delle prescrizioni impartite.

9. Le opere temporanee ricomprese all'art 1, comma 2 (quali, in via esemplificativa e non tassativa, strade o piste accesso, accumulo di terreno, cantierizzazioni che richiedano consistenti movimenti terra e/o posizionamento di infrastrutture di cantiere) sono autorizzate in modo specifico ovvero unitamente all'autorizzazione dell'opera principale a cui siano eventualmente connesse. Nella domanda sono specificate le modalità di esecuzione, ripristino e il periodo di validità richiesto. Nel caso l'opera, o parte della stessa, interessi altre proprietà, il richiedente dovrà allegare un documento attestante il consenso degli aventi titolo. L'autorizzazione rilasciata indicherà il termine di validità ed eventuali prescrizioni.

10. Nel caso si intenda riutilizzare i terreni derivanti dagli scavi, è necessario precisarlo ed indicarlo nel progetto allegato alla domanda ed ottemperare alle disposizioni dell'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n.4.

Art. 3

Proroga di validità

1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere proroghe di validità della stessa, per un massimo complessivo prorogabile di 36 mesi, presentando almeno 30 giorni prima della scadenza un'apposita richiesta al Comune con allegata copia dell'atto in scadenza ed una dichiarazione di un geologo abilitato che confermi la sussistenza dei presupposti favorevoli alla realizzazione, o al completamento, del progetto autorizzato in precedenza.

2. Le autorizzazioni i cui termini di validità sono scaduti, invece, possono essere riproposte presentando una nuova domanda di autorizzazione che seguirà la normale procedura prevista all'art.2.

Art. 4

Comunicazione di inizio attività

1. La comunicazione di inizio attività per le opere di cui all'art. 1, comma 3, corredata dei relativi elaborati tecnici elencati in calce all'elenco 2, è redatta su apposito modello predisposto dagli uffici comunali e presentata, in triplice originale, al Comune di Forlì.

2. La comunicazione deve contenere la data di inizio dei lavori. Tale data deve essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della comunicazione stessa.

3. Al fine di evitare danni all'assetto del territorio, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Comune può:

- a) prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori;
- b) richiedere la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art.2;
- c) vietarne la realizzazione.

4. Il Comune può richiedere tutte le integrazioni che ritenga necessarie al fine di una corretta valutazione dell'intervento. Il termine rimane sospeso fino al momento della ricezione degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. La presentazione di chiarimenti o di documentazione integrativa avviene di norma entro 90 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale il Comune può archiviare la pratica.

5. Se il Comune non si esprime nei termini di cui ai commi 2 e 3, i lavori possono essere avviati. Copia della comunicazione e delle eventuali prescrizioni o provvedimenti è trasmessa, a cura del Comune, al competente Comando stazione del Corpo forestale dello Stato ai fini di eventuali controlli.

Art. 5

Interventi non richiedenti titoli abilitativi di competenza comunale

2. Non richiedono i titoli abilitativi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, gli interventi di seguito elencati:

- a) opere di più che modesta entità, tali da non influire sull'assetto idrogeologico e che comportano scavi molto modesti, elencati, in via esemplificativa e non tassativa, all'art. 1,

comma 4;

b) opere eseguite dal Comune;

c) interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali;

d) opere di difesa idraulica ed idrogeologica, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico-forestale;

e) lavori di "pronto intervento" proposti e realizzati dal Servizio Tecnico di Bacino nell'ambito dei propri compiti in materia di difesa del suolo nonché da altri enti pubblici o soggetti privati;

f) opere soggette a VIA (L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni) che, nel corso dell'istruttoria, abbiano ottenuto il parere nei riguardi del V.I..

3. Per le opere di cui al comma 1, lett. b), il Servizio titolare del progetto trasmette in duplice copia gli elaborati progettuali all'Unità Geologica di questo Comune, unitamente alla dichiarazione redatta da un tecnico abilitato, che l'opera non provoca ai terreni interessati perdita di stabilità, turbativa del regime delle acque e danni ai terreni circostanti. L'Unità Geologica, verificata la completezza della documentazione, fa pervenire eventuali osservazioni al Servizio titolare del progetto e trasmette una copia del progetto al Comando stazione del Corpo forestale dello Stato.

4. In riferimento agli interventi di cui al comma 1, lett.c), i terreni laterali ai fiumi ed ai torrenti sono esclusi dalla normativa sul V.I. in base all'art. 18 del regio decreto 16 maggio 1926, n.1126. Per essi valgono le disposizioni degli artt. 96 e 97 del Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, che indicano di competenza regionale l'autorizzazione preventiva delle opere in tali aree, attraverso i propri Servizi Tecnici di Bacino.

5. Gli interventi di cui al comma 1 lettera d) promossi dal Servizio Tecnico di Bacino e dalla Provincia di Forlì-Cesena costituiscono interventi di difesa e miglioramento dell'assetto idraulico e idrogeologico e, come tali, hanno lo stesso obiettivo di tutela territoriale alla radice del V.I. Tali opere pertanto non sono soggette alla disciplina del V.I., ferma restando l'opportunità di darne informazione a questo Comune.

6. Le opere di "pronto intervento" di cui al comma 1, lett. e), si configurano come interventi di carattere urgente ed inderogabile, ai sensi degli artt. 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed hanno l'obiettivo di porre rimedio immediato a danni causati ad opere e strutture pubbliche e di pubblica utilità, col fine di garantire la funzionalità delle opere stesse e la pubblica incolumità. In funzione del carattere di urgenza e dell'obiettivo di miglioramento dell'equilibrio idrogeologico, tali opere possono essere realizzate in deroga alle procedure autorizzative del V.I., ferma restando l'opportunità di darne informazione a questo Comune. Opere per "somma urgenza" possono essere realizzate da parte di soggetti privati su immobili di proprietà privata previa presentazione di

una domanda, convalidata da un tecnico abilitato, nella quale devono essere illustrati i motivi della somma urgenza ed inderogabilità dei lavori. Verificata l'emergenza in atto, la possibilità di gravi danni o l'aggravamento di una situazione di pericolo, il Comune rilascia quanto prima un nulla osta temporaneo per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza. Entro 30 giorni dalla domanda, l'interessato presenterà tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'ottenimento dell'autorizzazione, o comunicazione di inizio attività, ai fini della sistemazione definitiva. Le procedure ed i tempi dei rispettivi procedimenti sono gli stessi, salvo l'omessa pubblicazione all'Albo Pretorio. La medesima procedura si applica, altresì, in caso di lavori di "pronto intervento" realizzati da enti pubblici diversi dal Comune di Forlì e dal Servizio Tecnico di Bacino.

Art. 6

Opere abusive

1. In analogia con quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalla legge regionale 21 ottobre 2004 n.23, il privato interessato può richiedere "ora per allora" l'autorizzazione in sanatoria per lavori eseguiti abusivamente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, a condizione che gli stessi non siano risultati lesivi dell'assetto idrogeologico dei luoghi. Sono, comunque, applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste.
2. In caso di sanatoria di abusi edilizi ai sensi dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'art.32, comma 43, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Unità Geologica rende il parere necessario ai fini della concessione del condono edilizio o permesso in sanatoria da parte di questo Comune; se la sanatoria non è concedibile, l'Unità Geologica fornisce anche le indicazioni per il ripristino/sistemazione degli interventi eseguiti ai fini della tutela dell'assetto idrogeologico.
3. In seguito all'accertamento d'ufficio di opere, lavori o movimenti terra eseguiti in assenza di titoli abilitativi per il V.I. (autorizzazione o preventiva comunicazione), l'Unità Geologica notifica al proprietario, con raccomandata A.R., la diffida a presentare domanda di regolarizzazione (per omessa autorizzazione o per omessa comunicazione) entro un termine di 60 giorni. Decorso tale termine, saranno applicate le sanzioni previste all'art.9 del presente regolamento. Di tale accertamento viene data anche comunicazione al Corpo Forestale dello Stato per i propri accertamenti di competenza ed all'Unità Controllo del Territorio della Polizia Municipale per l'accertamento di eventuali violazioni urbanistiche-edilizie connesse.
4. La richiesta di autorizzazione in sanatoria o del parere è assoggettata alle medesime

procedure amministrative previste per le autorizzazioni ex ante e corredata dalla medesima documentazione tecnica. Le procedure ed i tempi sono gli stessi, salvo che per la omessa pubblicazione all'albo comunale, atteso che non sono ammesse opposizioni. Il richiedente allega alla domanda, se esistenti, copia del verbale di accertamento redatto dal Corpo Forestale dello Stato.

5. La procedura di regolarizzazione per omessa comunicazione è assoggettata, invece, alla presentazione di un'apposita richiesta corredata degli elaborati tecnici previsti per le normali comunicazioni d'inizio attività. Il richiedente allega alla domanda di regolarizzazione, se esistenti, copia del verbale di accertamento redatto dal Corpo Forestale dello Stato.

6. In caso di accertamento di lavori abusivi in corso di esecuzione, oltre alla sanzione, il Comune emana una ordinanza di sospensione dei lavori e messa in sicurezza del cantiere. Il richiedente presenta una richiesta di sanatoria precisando quali opere sono oggetto di sanatoria e quali di autorizzazione ai fini del completamento delle opere in progetto. L'eventuale autorizzazione o parere in sanatoria è relativo alla parte realizzata, mentre il completamento delle opere segue i normali procedimenti previsti per le domande ex ante. Di tale accertamento viene data anche comunicazione al Corpo Forestale dello Stato per i propri accertamenti di competenza ed all'Unità Controllo del Territorio della Polizia Municipale per l'accertamento di eventuali violazioni urbanistiche-edilizie connesse.

7. In caso di accertamento di lavori eseguiti in pendenza del procedimento preordinato al rilascio dell'autorizzazione, oltre alla sanzione, il Comune emana una ordinanza di sospensione dei lavori e messa in sicurezza del cantiere. Inoltre il Comune notifica al richiedente l'interruzione del procedimento autorizzatorio in corso e l'archiviazione della pratica con le modalità di cui al comma 4 dell'art.2. Il richiedente, successivamente, presenta una richiesta di sanatoria precisando quali opere sono oggetto di sanatoria e quali di autorizzazione ai fini del completamento delle opere in progetto. L'eventuale autorizzazione o parere in sanatoria è relativo alla parte realizzata, mentre il completamento delle opere segue i normali procedimenti previsti per le domande ex ante. Di tale accertamento viene data anche comunicazione al Corpo Forestale dello Stato per i propri accertamenti di competenza ed all'Unità Controllo del Territorio della Polizia Municipale per l'accertamento di eventuali violazioni urbanistiche-edilizie connesse.

Art. 7

Imposizione di rimessa in pristino

1. Se le opere eseguite sul territorio, in assenza di richiesta di autorizzazione o in caso di mancato rispetto di prescrizioni emanate o in qualsiasi altro caso, provocano danni

accertati all'assetto del territorio, il Comune di Forlì può, ai sensi dell'art. 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, imporre la rimessa in pristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza. Resta inteso che il provvedimento è emanato solo nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 8

Zone con propensione al dissesto idrogeologico

(art. 155, comma 3, delle norme tecniche attuative del piano regolatore generale)

1. Per gli interventi ricompresi all'art 1, comma 2 e 3, da realizzare su area classificata "zona con propensione al dissesto idrogeologico" dai vigenti strumenti di pianificazione, l'interessato presenta al Comune di Forlì, in duplice copia, gli elaborati tecnici previsti, in base alle caratteristiche dell'intervento, nell'elenco 1 o 2, atti a dimostrare l'insussistenza di qualsiasi elemento che possa compromettere la stabilità dei luoghi o che possa arrecare pregiudizio al regime delle acque.
2. L'Unità Geologica, previa richiesta di eventuali integrazioni, comunica, entro 15 giorni, che i lavori possono essere eseguiti, impartendo eventuali prescrizioni.
3. L'interessato comunica, prima della realizzazione, eventuali varianti in corso d'opera. La comunicazione è presentata, in duplice originale al Comune, allegando copia della precedente comunicazione. Il Comune, previa richiesta di eventuali integrazioni, comunica, entro 15 giorni, che i lavori in variante possono essere eseguiti, impartendo eventuali prescrizioni.

Art. 9

Sanzioni

1. In riferimento all'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alle violazioni del presente Regolamento di seguito elencate si applicano (fatte salve le sanzioni previste per l'inosservanza di norme urbanistico-edilizie, di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica) le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate:
 - a) inadempienza della presentazione, entro i 60 giorni concessi, della domanda di sanatoria e relativi allegati tecnici per interventi eseguiti in assenza di autorizzazione in aree soggette a V.I., (art. 6 comma 3): sanzione pari a 500,00 euro;
 - b) inadempienza della presentazione, entro i 60 giorni concessi, della domanda di

- regolarizzazione e relativi allegati tecnici per interventi eseguiti in assenza di comunicazione d'inizio attività in aree soggette a V.I.: sanzione pari a 400,00 euro;
- c) inadempienza della presentazione, entro i 60 giorni concessi, della domanda di regolarizzazione e relativi allegati tecnici per interventi di cui all'elenco 1 eseguiti, senza il parere favorevole dell'Unità Geologica, in aree con propensione al dissesto idrogeologico: sanzione pari a 450,00 euro;
- d) inadempienza della presentazione, entro i 60 giorni concessi, della domanda di regolarizzazione e relativi allegati tecnici per interventi di cui all'elenco 2 eseguiti, senza il parere favorevole dell'Unità Geologica, in aree con propensione al dissesto idrogeologico: sanzione pari a 350,00 euro;
- e) violazione di altre norme contenute nel presente Regolamento: sanzione compresa fra l'importo minimo di 100,00 euro e massimo di 500,00 euro.

Art. 10

Spese istruttorie

1. Relativamente agli interventi soggetti ad autorizzazione per nuove opere, rinnovo di autorizzazione e sanatoria le spese istruttorie ai fini del V.I. ammontano a € 150,00;
2. Relativamente ad interventi soggetti a comunicazione di inizio attività e proroga di autorizzazione, le spese istruttorie ai fini del V.I. ammontano a € 75,00;
3. Per tutti gli interventi in zone con propensione al dissesto idrogeologico non sono dovuti oneri istruttori.

Elenco 1

Interventi soggetti ad autorizzazione (art. 1, comma 2)

(elenco desunto dalla direttiva regionale approvata con deliberazione G.R. n.1117/2000)

1. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria *;
2. Opere comprese in Piani particolareggiati * (1);
3. Nuovi edifici o impianti di qualsiasi tipologia e destinazione *, compresi eventuali ampliamenti di superficie occupata, che comportino scavi e sbancamenti, non compresi negli allegati 2 e 3;
4. Discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
5. Aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;
6. Condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a 100 m o di profondità superiore a 1,2 m), comprese le relative infrastrutture e servitù;
7. Scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
8. Linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;
9. Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 mc;
10. Apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali **;
11. Allargamento e rettificazione di strade e piste camionabili **;
12. Opere di sostegno con profondità di scavo superiore a 1 m o lunghezza superiore a 10 m;
13. Escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali; cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive di cui al successivo elenco 3);
14. Livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,5 m;
15. Opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche *** ****;
16. Bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide *** ****;
17. Costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo, al di fuori delle categorie *** e****;
18. Bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
19. Spianamento di dune costiere;
20. Impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico;
21. Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a motivo dei problemi di subsidenza);
22. Disboscamenti, fuori dei casi necessari alla realizzazione delle opere comprese negli elenchi, e dissodamenti di terreni saldi;
23. Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria ****;
24. **Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, geotermico, etc.).**

* esclusione dei casi di cui al comma 5 dell'art. 150 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3

** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento

*** esclusione degli interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali

**** esclusione degli interventi di difesa idraulica ed idrogeologica

(1) la successiva realizzazione delle opere comprese nei Piani particolareggiati, se approvate in tale contesto, non necessita di ulteriore singola approvazione

Elaborati tecnici a corredo della richiesta di autorizzazione:

- Relazione geologico-tecnica, nei casi e nelle forme previste delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 1988, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 1° giugno 1988, n. 127, e della circolare del Ministero dei lavori pubblici 24 settembre 1988, n. 30483, a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità
- Progetto esecutivo dell'opera che si intende realizzare (relazione tecnica illustrativa, planimetrie, sezioni, impianti, ecc.), schema dello smaltimento delle acque di superficie e di profondità, indicazione dei quantitativi di terreno da movimentare e collocazione del materiale di risulta
- Corografia in scala 1:25.000 per la localizzazione dell'area di intervento nel contesto geografico generale del territorio comunale
- Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta tecnica regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso
- Mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire
- Sezioni e profili del terreno, prima e dopo l'intervento, estese ad adeguato interno e posizionate nei punti più significativi
- Ricevuta di versamento, in originale, degli oneri istruttori di cui all'art. 10

Elenco 2

Interventi soggetti a comunicazione di inizio attività (art. 1, comma 3)

(elenco desunto dalla direttiva regionale approvata con deliberazione G.R. n. 1117/2000)

1. Modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrato di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico - forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) senza cambiamento di assetto e configurazione, anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno finalizzate al consolidamento, da realizzarsi nell'immediato intorno (ad es. per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere di sistemazione e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata);
2. Livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a 0,5 m;
3. Reti tecnologiche interrato (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza non superiore a 100 m e profondità superiore a 1,2 m, con obbligo di immediata chiusura degli scavi, non compresi nel successivo allegato 3;
4. Serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.) e fosse biologiche e relative condotte interrato di profondità superiore a 1,2 m, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 30 e 15 mc;
5. Realizzazione di linee elettriche interrato di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità superiore a 1,2 m);
6. Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) compreso tra 15 e 8 mc;
7. Ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico - sanitarie;
8. Opere di captazione di sorgenti;
9. Opere di sostegno (con profondità di scavo non superiore a 1 m e lunghezza non superiore a 10 m (ad es. finalizzate al contenimento di terreni relative ad interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti);
10. Allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne **;
11. Apertura di stradelli di accesso a fabbricati;
12. Apertura di linee di esbosco a perdere;
13. Apertura di sentieri pedonali, come descritti nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti;
14. Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità non superiore a 3 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria **** e di quelle ricomprese nel successivo elenco 3;
15. Pozzi neri e concimaie al servizio di aziende zootecniche comportanti scavi superiori a 15 mc;
16. Palificate e grate eseguite secondo la tecnica della bioingegneria;

** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento

**** esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica

Elaborati tecnici da allegare alla comunicazione di inizio attività:

- Descrizione dell'opera, anche attraverso elaborati grafici, tale da rappresentare in modo chiaro ed univoco gli interventi da realizzare. Possono essere allegati inoltre progetto esecutivo dell'opera e/o relazione asseverativa e/o relazione geologico - tecnica, nei casi in cui siano dovuti in base ad altre normative vigenti.
- Documentazione fotografica dello stato di fatto.
- Cartografia in scala 1:10.000 su Carta tecnica regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto della zona di possibile influenza dell'intervento stesso
- Planimetria in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire
- Ricevuta di versamento, in originale, degli oneri istruttori di cui all'art. 9

Elenco 3

Interventi non soggetti a richiesta d'autorizzazione o comunicazione (art. 6, comma 1, lett. a)

(elenco desunto dalla direttiva regionale approvata con deliberazione G.R. n. 1117/2000)

1. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrato di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico - forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non comportino modifiche di tracciato e configurazione;
2. Apertura di cunette laterali e realizzazione di tombini, modifiche alle reti servizio interrate nelle strade;
3. Messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
4. Messa in opera di barriere stradali;
5. Interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato;
6. Interventi di riparazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) aventi carattere localizzato;
7. Interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro);
8. Interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e opere accessorie ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, così come integrata e modificata dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23;
9. Interventi di ristrutturazione di edifici non finalizzati a destinazione produttiva, ai sensi delle citate leggi regionali, anche comportanti aumenti di superficie o di volume non essenziali, contenuti nel 10% del preesistente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46;
10. Opere di adeguamento delle fondazioni (ad esempio per adeguamento a nuovi carichi) di edifici in occasione di aumenti di volume non eccedenti il 10% dell'esistente " ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46;
11. Interventi di risanamento che prevedono uno scavo con asportazione di terreno in aderenza del fabbricato non maggiore di 3 mc per ml (senza prevedere scavi di altezza superiore a 1,5 m) con eventuale realizzazione di muro di contenimento;
12. Realizzazione di tettoie o porticati in aderenza a fabbricati esistenti per i quali non si renda necessario effettuare scavi di fondazione - per ogni singolo pilastro di sostegno - superiori a 2 mc, con l'obbligo, limitatamente alle zone di conoide ed ai territori di pianura, di ricondurre le acque di gronda in falda;
13. Realizzazione di opere di drenaggio finalizzate al consolidamento di fabbricati esistenti, da attuarsi nell'area cortiliva di pertinenza degli stessi o, comunque, nell'immediato intorno;
14. Realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie, ecc., nell'area cortiliva di fabbricati esistenti, ad unico piano e di superficie non superiore a 40 mq e per i quali non siano previsti scavi eccedenti quelli necessari alla realizzazione delle fondazioni;
15. Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche aerei su platea in cls, con realizzazione di muretto di contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
16. Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche interrati o di fosse biologiche, comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 mc, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
17. Opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non superiore a 30 m e con profondità non superiore a 1,2 m;
18. Realizzazione o ampliamento di concimaie e pozzi neri esistenti comportanti uno scavo non superiore a 15 mc;
19. Realizzazione di cordoli, recinzioni, muretti, pavimentazioni circostanti gli edifici o per percorsi pedonali;
20. Apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale;
21. Linee aeree elettriche di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo palo non superiore a 8 mc, a condizione che lo stesso sia richiuso

- nella stessa giornata in cui viene aperto;
22. Realizzazione di modeste opere di bioingegneria (fascinate e graticciate);
 23. Impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di forestazione in genere;
 24. Realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico - forestale (graticciate, cordonate, lavori di bioingegneria in genere);
 25. Limitati movimenti di terreno a scopo aziendale per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo di 30 mc;
 26. Saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici;
 27. Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone diverse da quelle di cui all'allegato 1.
 28. Interventi di carattere manutentivo di laghetti collinari, finalizzati all'integrità delle arginature ed al ripristino periodico della capacità di invaso, ad esclusione di interventi di ricostruzione conseguenti a danneggiamenti dovuti a dissesti in atto;
 29. Consolidamento o ricostruzione di muri di sostegno esistenti, senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera non risulti lesionata per fenomeni gravitativi;
 30. Drenaggi ed altri interventi aventi carattere sistematorio compresi nel ripristino delle strutture fondiarie ex lege 14 febbraio 1992, n. 185.